

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in*

(1070) BUEMI ed altri. - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(315) BARANI. - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(374) BARANI. - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente **PALMA** avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore **CAPPELLETTI (M5S)**, nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore **LUMIA (PD)**, dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore **FALANGA (FI-PdL XVII)**, osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)** preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente **PALMA** ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischiano di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunciare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.